



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA GRUPPO SPECIALIZZAZIONE C (APPALTI E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI)

ATTO N. DEL 631

Torino, 17/10/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Michela FAVARO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Francesco TRESSO
Paolo CHIAVARINO	Carlotta SALERNO
Chiara FOGLIETTA	Jacopo ROSATELLI
Paolo MAZZOLENI	Rosanna PURCHIA
Gabriella NARDELLI	

Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Stefano LO RUSSO, gli Assessori:
Giovanna PENTENERO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N. 169/2023. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA'. (LITE N. 357/2023 RM+LM+ST).

Con atto di citazione, notificato in data 23 luglio 2018, il Gruppo Tecnoimpreses S.r.l., in persona dell'amministratore unico *pro tempore*, conveniva il Comune di Torino avanti il Tribunale Civile di Torino per l'accertamento della fondatezza delle contestazioni, riserve ed eccezioni, iscritte negli atti contabili relativamente all'appalto per l'edificazione di un nuovo complesso scolastico sito nell'area tra le Vie Banfo e Cervino, con richiesta di condanna della Città al pagamento di Euro 2.240.642,15.

Con sentenza n. 3630/2021, depositata il 15 luglio 2021 e notificata al Comune di Torino in data 16 luglio 2021, il Tribunale di Torino, Sezione I, così statuiva:

- *condanna il Comune di Torino a pagare a favore di Gruppo Tecnoimpreses s.r.l. la somma di € 590.397,64, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati ed interessi di mora ex art. 1281, comma 4, c.c., sulla somma anno per anno rivalutata*

con decorrenza dalla data della domanda alla data della presente sentenza, ed oltre interessi di mora ex art. 1281, comma 4, c.c., sulla somma così ottenuta dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

- condanna il Comune di Torino a pagare a favore di Gruppo Tecnoimprese s.r.l. la somma di € 35.099,65 (oltre Iva se dovuta), oltre interessi di mora ex art. 1281, comma 4, c.c., con decorrenza dalla data della domanda al saldo effettivo;

- pone definitivamente le spese delle due Ctu, come già liquidate, nei soli rapporti interni fra le parti, per 2/3 a carico del Comune di Torino e per 1/3 a carico di Gruppo Tecnoimprese s.r.l.

- compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna il Comune di Torino alla rifusione del restante 1/3, che si liquida in € 9.268,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.”

Con atto di citazione in appello depositato in data 16 settembre 2021, il Comune di Torino proponeva gravame chiedendo, in riforma della sentenza n. 3630/2021 del Tribunale di Torino, di:

- respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti del Comune di Torino in primo grado in quanto inammissibili, improcedibili e/o infondate in fatto ed in diritto;

- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse affermata una qualche responsabilità della conchiudente, limitare la condanna della stessa a quanto risulti effettivamente provato e dovuto nei termini riconosciuti dal CTU Ing. Marinari, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese ivi comprese quelle di CTU.

In data 20 febbraio 2023, la Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 169/2023 così decideva: *in parziale accoglimento dell'appello principale del Comune di Torino e in riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Torino al pagamento, in favore di Gruppo Tecnoimprese S.r.l., della somma di € 31.835,36, oltre I.V.A. se dovuta, oltre interessi di mora, con decorrenza dalla data della domanda al saldo effettivo”;*

Con atto notificato in data 20 settembre 2023, il Gruppo Tecnoimprese S.r.l. ha proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 169/2023 della Corte d'Appello di Torino.

Il Servizio competente ha evidenziato la necessità che la Città si costituisca in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Comunale nel succitato procedimento, onde poter svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Poiché le censure avversarie paiono contestabili, occorre che la Città si costituisca e proponga controricorso per Cassazione nel procedimento come sopra promosso, dando mandato all'Avvocatura Comunale al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, si costituisca e proponga controricorso nel procedimento instaurato avanti la Suprema Corte di Cassazione dal Gruppo Tecnoimprese S.r.l.,

dando mandato al Sindaco, o chi per esso, affinché assuma, al riguardo, ogni provvedimento utile, necessario e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente, nel giudizio stesso. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;

2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. Enti Locali, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Antonietta Rosa Melidoro

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

LA VICESINDACA
Firmato digitalmente
Michela Favaro

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella